

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, con riferimento all'art.1, commi 1,2,3,7 e 8;
- l'Accordo Governo-Regioni dell'8 agosto 2001 che impegna il Governo ad adottare, entro il 30.11.2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ed in relazione alle risorse definite nello stesso Accordo;
- la legge n. 405 del 16 novembre 2001, che all'art. 6 stabilisce che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30.11.2001, su proposta del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengano definiti i Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito il 22 novembre 2001 dalla Conferenza Stato-Regioni, sui livelli essenziali di assistenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8.2.2002 - Supplemento Ordinario n. 26,- che entra in vigore il 23 febbraio 2002;

Tenuto conto delle indicazioni particolari per l'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'allegato 3 del citato D.P.C.M. del 29 Novembre 2001 e, in proposito, considerato che, coerentemente con il PSN per il triennio 1998/2000, la Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio Regionale 1235/99 ha approvato il Piano Sanitario Regionale 1999-2001 che definisce gli obiettivi, precisa il ruolo della programmazione sanitaria regionale individuando i modelli organizzativi dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio e delle risorse effettivamente a disposizione;

Avuto presente in particolare che:

1. fra gli obiettivi principali, il Piano Sanitario Regionale pone quello della promozione della salute

individuando quale presupposto l'adozione di idonei stili di vita, rispetto ai quali la Regione ritiene fondamentale promuovere la diffusione delle attività motorie fra i giovani al fine di favorire un corretto sviluppo psicofisico e la prevenzione di rilevanti malattie e, a tal fine, ha disciplinato con Delibera di G.R. 2727/99 che le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva ai giovani fino al 18°anno di età siano a carico del Servizio Sanitario Regionale;

2. la Regione Emilia-Romagna, per sostenere il mantenimento a domicilio il più a lungo possibile dell'anziano non autosufficiente e in presenza di un valido supporto familiare, assicura nell'ambito di un programma assistenziale l'assegno di cura alle famiglie quale alternativa all'ingresso in strutture residenziali dell'anziano non autosufficiente come disciplinato dalla Delibera di G.R.1377/99;
3. la Regione Emilia-Romagna assicura interventi a supporto delle famiglie sia per l'assistenza sanitaria domiciliare, quale forma assistenziale alternativa a modalità di ricovero, a favore di pazienti in fase critica, quando il paziente richieda particolare impegno di assistenza tutelare (Delibera di G.R. 540/2000), sia quale contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN (Delibera di G.R. 187/2002);

Considerato come il Piano Sanitario Regionale intenda perseguire l'obiettivo del governo della domanda di salute e di servizi sanitari, della garanzia di efficacia delle prestazioni e dell'efficienza produttiva;

Valutato che quanto sopra espresso risponde ai principi di appropriatezza, di accessibilità, e tiene conto del diverso grado di fragilità sociale, principi peraltro richiamati nelle indicazioni per l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza del citato D.P.C.M. del 29 Novembre 2001;

Ritenuto di dover adottare, con urgenza, un primo provvedimento per dare attuazione all'allegato 2A del DPCM citato con criteri omogenei su tutto il territorio regionale e per continuare ad erogare i servizi sanitari e socio-sanitari di cui sopra, non indicati nel citato DPCM ma che attengono alla rete dei servizi sanitari e socio sanitari di questa Regione, così come delineati nel piano Sanitario Regionale 1999-2001, approvato con Delibera del

Consiglio Regionale n. 1235 del 22 settembre 1999, dandosi atto che l'entrata in vigore del DPCM, con la definizione dei livelli essenziali di assistenza, interviene nella programmazione dei servizi e richiede perciò una specificazione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;

Ritenuto di dover garantire, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire un'adeguata comunicazione ai cittadini ed alle strutture sanitarie, le prestazioni previste dall'Allegato 2A lettera f) "Prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione", già prenotate prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. succitato, e comunque non oltre il 28 febbraio 2002;

Ritenuto altresì necessario rimandare ad un successivo provvedimento l'individuazione dei criteri di erogazione delle prestazioni previste dagli Allegati 2B "Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche" e 2C "Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione" al D.P.C.M, precisando che per quanto riguarda la lettera b) dell'Allegato 2B relativa alla densitometria ossea, è già stata disciplinata con circolare regionale n. 21 del 31.10.2001 e che la lettera d) dell'allegato 2B relativa alla chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri è stata disciplinata con delibera di Giunta regionale n. 593/2000;

Ritenuto di rimandare altresì ad un successivo provvedimento l'armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia di integrazione socio-sanitaria (in particolare le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1637/1996, n. 875/1993, n. 1378/1999 e n. 474/2001) con le indicazioni dell'allegato 1C del DPCM citato, dando atto che sino a quella data le Aziende USL sono tenute ad applicare le disposizioni regionali vigenti;

Dato atto, ai sensi del 4° comma dell'art. 37 della L.R. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2774/2001 del parere favorevole:

- espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, Dott. Franco Rossi in merito alla legittimità della presente deliberazione;

- espresso dalla Responsabile del Servizio Assistenza Distrettuale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, Dott.ssa Maria Lazzarato, dal Responsabile del Servizio Sanità Pubblica, Dott. Pierluigi Macini, del Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-sanitari, Dott. Graziano Giorgi, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità:

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

- 1) di recepire il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" del 29 novembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8.2.2002 - Supplemento Ordinario n. 26 la cui entrata in vigore è prevista per il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione;
- 2) di stabilire che, in merito alle "certificazioni di idoneità alla pratica sportiva dei giovani", al sostegno alle famiglie per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, a pazienti in gravi condizioni cliniche, o a pazienti che seguono la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN, - in relazione a quanto previsto dal DPCM del 29 novembre 2001 - debba darsi continuità alle prestazioni a suo tempo deliberate dalla Giunta Regionale, con i provvedimenti indicati in premessa, in attuazione del Piano Sanitario Regionale 1999-2001, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1235 del 22 settembre 1999;
- 3) di adottare, con urgenza, il presente provvedimento per dare immediata attuazione all'allegato 2A del DPCM 29 novembre 2001 con criteri omogenei su tutto il territorio regionale, e per continuare ad erogare i servizi sanitari e socio-sanitari non indicati nel citato DPCM ma che attengono alla rete dei servizi sanitari e socio sanitari di questa Regione di cui al punto 2) del dispositivo;
- 4) di garantire, al fine di evitare disagi agli utenti e consentire un'adeguata comunicazione ai cittadini ed alle strutture sanitarie, le prestazioni previste dall'Allegato 2A lettera f) "Prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione", già prenotate prima dell'entrata in

vigore del D.P.C.M. succitato, e comunque non oltre il 28 febbraio 2002;

5) di rimandare ad un successivo provvedimento

- l'individuazione dei criteri di erogazione delle prestazioni previste dagli Allegati 2B e 2C al D.P.C.M. precisando che per quanto riguarda la lettera b) dell'allegato 2B relativa alla densitometria ossea, è già stata disciplinata con circolare regionale n. 21 del 31.10.2001 e che la lettera d) dell'allegato 2B relativa alla chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri è stata disciplinata con delibera di Giunta regionale n. 593/2000;
- l'armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia di integrazione socio-sanitaria (in particolare le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1637/1996, n. 875/1993, n. 1378/1999 e n. 474/2001) con le indicazioni dell'allegato 1C del DPCM citato, dando atto che sino a quella data le Aziende USL sono tenute ad applicare le disposizioni regionali vigenti;

6) di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali di attivare idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto del D.P.C.M. citato e del presente atto, adottando al contempo le misure necessarie per il monitoraggio puntuale dei livelli essenziali di assistenza erogati e dei relativi costi, tenendo separata evidenza degli stessi per le prestazioni di cui al punto 2) del presente dispositivo, anche ai fini della relativa copertura finanziaria;

7) di sottoporre il presente provvedimento, per le ragioni indicate in premessa, alla ratifica del Consiglio Regionale ai sensi dell'art.19, lettera I, dello Statuto;

8) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

- - -